



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRESIDENZA

Prot. N° 597 - . . . (3/Mag.)

Cagliari, 28 febbraio 2023

Allegati N°

Risposta a nota N° del


OGGETTO: Variazione tabellare in via d'urgenza del 27 febbraio 2023.
Riorganizzazione I e II Sezione Penale e I e II Sezione Civile.

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
CAGLIARI

Trasmetto l'unito provvedimento in data 27 febbraio 2023, concernente
l'argomento indicato in oggetto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Vincenzo Amato)





Tribunale di Cagliari

Variazione tabellare in via d'urgenza

SEZIONE PRIMA PENALE

SEZIONE SECONDA PENALE

Il 30 dicembre 2022 è entrata in vigore la riforma di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*), che ha profondamente inciso, tra l'altro, sull'organizzazione del processo penale monocratico, con la previsione, per quanto riguarda la modifica delle statuizioni tabellari:

- di un rilevante ampliamento dei reati per cui è prevista la citazione diretta, con la modifica dell'art. 550, comma 2, c.p.p.

- di una udienza di comparizione predibattimentale a seguito della citazione diretta (artt. 554 *bis* e ss. c.p.p.), in cui il giudice è chiamato a esaminare il fascicolo del pubblico ministero, che gli dovrà essere trasmesso unitamente al fascicolo per il dibattimento, al fine dell'eventuale pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, della decisione su un eventuale giudizio alternativo o, in alternativa alle prime due ipotesi, della prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica, con un giudice necessariamente diverso.

In relazione a queste nuove previsioni, da un lato, emerge l'esigenza di implementare le nuove e onerose attività del giudice monocratico togato e di stabilire criteri fissi per l'individuazione del giudice del merito destinatario del fascicolo, diverso da quello dell'udienza predibattimentale, e, dall'altro, occorre individuare i reati per cui è prevista la citazione diretta che, oltre quelli già individuati con le tabelle vigenti, non dovranno essere trattati da giudici onorari.

L'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*) stabilisce infatti, sia pure indirettamente, che i giudici onorari di pace possano trattare i procedimenti previsti dall'art. 550 c.p.p.

Il Tribunale di Cagliari, per quanto riguarda l'attività dibattimentale, collegiale e monocratica, registra già una pluriennale sofferenza derivante dall'impossibilità di garantire un numero di definizioni in linea con quello delle sopravvenienze, ragione per la quale vi è una crescente quantità di fascicoli *pro capite*, nonostante l'entità numerica delle definizioni sia anch'essa in costante aumento.

Le ragioni di questo deficit, posto che le definizioni dei procedimenti sono in tendenziale aumento e ampiamente al di sopra dei parametri nazionali, sono da ricercare nell'esiguità del numero dei giudici togati rispetto alle sopravvenienze dei procedimenti dall'ufficio GIP/GUP e dalla Procura della Repubblica, posto che l'organico delle Sezioni penali attualmente consta di 13 giudici togati, oltre ai due presidenti di sezione, con cui deve farsi fronte all'aumento delle sopravvenienze dei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione e dei processi della Corte di assise.

Il Tribunale di Cagliari, tribunale del capoluogo del distretto della Corte di appello di Cagliari, è divenuto, a seguito dell'entrata in vigore della l. 7 ottobre 2017, n. 161, competente per tutte le proposte di misure di prevenzione provenienti dall'intero distretto sardo.

La Corte di assise di Cagliari, già competente anche per i delitti commessi nei territori dei Tribunali di Oristano e di Lanusei, ha in concreto registrato un rilevante aumento dei processi a seguito dell'introduzione della disposizione ostativa del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo (l. 12 aprile 2019, n. 33).

Le considerazioni di carattere generale relative alla novella e quelle riguardanti le specificità della situazione del Tribunale di Cagliari riguardanti il settore del dibattimento penale impongono di modificare le tabelle sotto molteplici profili e, in particolare, i seguenti.

1) Numero massimo dei processi da trattare nelle prime udienze, che saranno concentrate in un'unica data (udienze predibattimentali da citazione diretta e prime udienze collegiali e monocratiche per i processi provenienti dall'ufficio GIP/GUP).

Il numero massimo è così determinato:

- n. 15 processi all'udienza predibattimentale e, ogni tre udienze predibattimentali, altri 4 eventuali processi a trattazione prioritaria da citazione diretta;
- n. 3 processi monocratici provenienti dall'udienza preliminare, più un eventuale processo monocratico da giudizio immediato con misura cautelare in corso;
- n. 6 processi a seguito di opposizione a decreto penale di condanna;
- n. 2 processi collegiali provenienti dall'udienza preliminare, più un eventuale processo collegiale da giudizio immediato con misura cautelare in corso.

2) Criteri di attribuzione del processo al giudice diverso da quello che ha trattato l'udienza predibattimentale.

I criteri saranno i seguenti:

- se il processo dibattimentale deve essere trattato da un giudice onorario di pace, l'assegnazione dei processi al magistrato onorario avverrà secondo i criteri vigenti, con l'indicazione del medesimo magistrato nel calendario in affiancamento al giudice togato che tratterà l'udienza predibattimentale;
- se il processo dibattimentale deve essere trattato dal giudice ordinario, l'assegnazione avverrà, nell'ambito di ciascuna Sezione, per quanto attiene ai giudici con prevalenza monocratica, con l'indicazione del giudice con prevalenza monocratica che nella Sezione segue per anzianità quello della predibattimentale (il giudice più giovane indicherà quello più anziano), e, per quanto attiene ai giudici con prevalenza collegiale, che sono due per Sezione, con l'indicazione dell'altro giudice con prevalenza collegiale della Sezione (in ogni caso, il giudice ordinario designato per la trattazione dibattimentale comunicherà al giudice dell'udienza predibattimentale la data in cui, in base al proprio calendario, terrà l'udienza dibattimentale).

3) Processi che non dovranno essere assegnati ai giudici onorari di pace a seguito dell'udienza predibattimentale da citazione diretta.

Ferme in ogni caso tutte le previsioni di cui alla normativa vigente e al d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, nonché quelle di cui alle tabelle già approvate, non dovranno essere assegnati ai giudici onorari di pace processi in cui sono contestati: a) reati fiscali, societari e fallimentari; b) reato di lottizzazione abusiva nonché i reati edilizi nel solo caso in cui sia dedotta l'illegittimità del titolo abilitativo, o in cui comunque l'attività illecita concerne opere di rilevante valore economico o di notevoli dimensioni; c) inquinamento delle acque; d) rifiuti; e) pedopornografia; f) colpa professionale; g) infortuni sul lavoro.

Non dovranno essere assegnati, inoltre, processi:

- con imputato in misura cautelare personale;
- con 5 imputati, o più, ovvero con 10 capi di imputazione, o più;

Non dovranno essere assegnati, infine, processi per i quali è prevista la citazione diretta dall'art. 550, comma 2, c.p.p., quando si procede per i reati previsti dagli artt. 372 c.p., 374 bis c.p., 377 bis c.p.,

414 c.p., 415 c.p., 454 c.p., 460 c.p., 461 c.p., 467 c.p., 468 c.p., 497 *bis* c.p., 497 *ter* c.p., 611 c.p., 291 *bis* *Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*, di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 10 comma 3 e 12 comma 5 legge 18 aprile 1975, n. 110 (armi), art. 82 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (stupefacenti), 55 *quinquies*, comma 1 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. pubblico impiego), 5, comma 8 *bis*, 10 comma 2 *quater* e 26 *bis*, comma 9 di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), 5, commi 1 e 1 *bis* d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (fiscali).

La Sezione prima penale, da diverso tempo, ha visto la destinazione di un giudice in meno rispetto alla Sezione seconda, nonostante la pianta di diritto prevedesse, sino al recente ampliamento, lo stesso numero di giudici togati, sei per Sezione.

Tale circostanza, almeno in parte, ha concorso a causare l'attuale notevole divario temporale, quasi di due anni, esistente tra le due Sezioni in relazione alle date delle prime udienze dibattimentali fissate a seguito di citazione diretta.

Nelle tabelle in vigore, predisposte sulla previsione di una prossima destinazione di un magistrato in modo tale da riequilibrare il numero dei giudici togati tra le due Sezioni, si era stabilito che il dott. Gianluigi Dettori, già in servizio alla Sezione seconda penale, venisse assegnato anche alla Sezione prima penale, in cui avrebbe svolto soltanto funzioni di giudice collegiale, continuando a svolgere funzioni monocratiche per la Sezione seconda.

Non essendo tuttora possibile l'assegnazione di un sesto giudice alla Sezione seconda penale, ma ritenendosi indispensabile necessario, al fine di contenere i tempi di fissazione delle prime udienze da citazione diretta (oggi, udienze predibattimentali) della Sezione prima penale, occorre apportare una modifica delle tabelle vigenti e destinare il dott. Gianluigi Dettori in via esclusiva alla Sezione prima penale, a decorrere dal febbraio 2024, anche per quanto riguarda i processi monocratici spettanti tabellarmente alla medesima Sezione e, quindi, alla trattazione delle udienze predibattimentali e a quella delle prime udienze monocratiche per i processi provenienti dall'ufficio GIP/GUP, nonché alla trattazione dei processi dibattimentali a seguito della udienza predibattimentale.

Sino al mese di gennaio 2024, il dott. Gianluigi Dettori continuerà a trattare i processi monocratici fissati nelle prime udienze di smistamento della Sezione seconda penale e, sino alla loro definizione, quelli presenti nel suo ruolo.

Si precisa che, sino al gennaio 2024, per la Sezione seconda penale, e, sino al dicembre 2025, per la Sezione prima penale, le prime udienze da citazione diretta rientrano nella disciplina previgente, in quanto i decreti di citazione erano stati depositati prima dell'entrata in vigore della riforma.

SEZIONE PRIMA CIVILE SEZIONE SECONDA CIVILE

In forza della disposizione contenuta nell'art.35 d.lgs.10 ottobre 2022, n.149 a decorrere dal 28 febbraio 2023 entreranno in vigore, per i procedimenti instaurati successivamente a tale data, le disposizioni che hanno novellato il codice di procedura civile.

Si rende pertanto necessario procedere alle seguenti modifiche delle vigenti tabelle.

Sezione prima civile.

I procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie regolati dall'art. 473 *bis*.1., in cui si applicano le disposizioni comuni di cui al capo II, sezione I (giudizio di primo grado), sezione III (dell'attuazione dei provvedimenti), capo III, sezione I (della violenza domestica o di genere), sezione II (domande di separazione personale; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

scioglimento dell'unione civile; regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e procedimenti di modifica delle relative condizioni), sezione III (procedimenti di interdizione, inabilitazione), sezione IV assenza e morte presunta, sezione V (disposizioni relative a minori, interdetti e inabilitati, sezione VI (rapporti patrimoniali tra coniugi) e sezione VII (ordini di protezione contro gli abusi familiari) con esclusione di quelli regolati dall'art. 473 bis.51 (procedimenti su domanda congiunta nelle domande di separazione personale; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; scioglimento dell'unione civile; regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e procedimenti di modifica delle relative condizioni) sono assegnati ai giudici della Sezione prima civile che compongono il sottogruppo Famiglia.

L'assegnazione dei fascicoli di nuova iscrizione -sia ai giudici che opereranno in funzione monocratica, sia a quelli che nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale verranno delegati dal Presidente di Sezione alla trattazione e all'istruzione della causa- avverrà secondo l'ordine di anzianità dei componenti del sottogruppo di modo che ciascun giudice (a partire dal più anziano) sia destinatario secondo l'ordine cronologico di iscrizione di tre fascicoli per ciascuna della seguenti categorie distinte per l'oggetto: 1) domande di separazione personale; 2) domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 3) domande di scioglimento dell'unione civile; 4) regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio; 5) domande di modifica delle relative condizioni e di attuazione dei provvedimenti nell'ipotesi regolata dall'art. 473 bis.36 ultimo comma, c.c.; 6) procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere; 7) procedimenti di interdizione e di inabilitazione; 8) procedimenti di assenza e morte presunta; 9) procedimenti per le disposizioni relative a minori, interdetti e inabilitati e ai rapporti patrimoniali tra coniugi; 10) ordini di protezione; 11) procedimenti in materia di mutamento di sesso; 12) procedimenti relativi al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio di cui all'art. 250 c.c. e relativi all'impugnazione del riconoscimento; 13) procedimenti relativi alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità; 14) procedimenti relativi all'adozione delle persone maggiori d'età; 15) nomina del curatore speciale del minore; 16) procedimenti in camera di consiglio in cui vengono assunti i provvedimenti di cui agli artt. 102, 171 e 262 c.c.; 17) procedimenti per l'emissione del decreto di cui all'art.316 bis c.c. e relative opposizioni.

I procedimenti regolati dall'art. 473 bis.51 c.c. (procedimenti su domanda congiunta di separazione personale; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; scioglimento dell'unione civile; regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e procedimenti di modifica delle relative condizioni) sono ripartiti tra:

- il Presidente del Tribunale, a cui saranno assegnati secondo l'ordine cronologico di iscrizione i procedimenti su domanda congiunta nelle domande di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in cui non siano previsti trasferimenti immobiliari;
- il Presidente della Sezione prima civile a cui saranno assegnati secondo l'ordine cronologico di iscrizione i procedimenti su domanda congiunta nelle domande di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in cui siano previsti trasferimenti immobiliari e quelli sempre su domanda congiunta di scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni.

Sezione prima civile e Sezione seconda civile.

Nei reclami previsti dagli artt. 183 *ter* e 183 *quater* c.p.c. avverso le ordinanze di accoglimento e di rigetto della domanda il collegio è presieduto dal Presidente della Sezione a cui appartiene il giudice

che ha emesso l'ordinanza reclamata, che provvederà a nominare relatore ed estensore un giudice del medesimo sottogruppo con assegnazione a partire dal giudice più anziano di un reclamo cadauno secondo l'ordine di iscrizione. Il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato non farà parte del collegio, che sarà composto secondo i criteri tabellari vigenti.

Nel caso di accoglimento del reclamo il magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza e davanti al quale proseguirà il giudizio è individuato nel componente del sottogruppo che secondo l'ordine dal più anziano al meno anziano segue il giudice reclamato. Il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato non farà parte del collegio, che sarà composto secondo i criteri tabellari vigenti.

Sezione prima civile, sottogruppo specializzato "Sezione Impresa, commerciale e procedure concorsuali".

Il dott. Andrea Bernardino, magistrato già addetto quale giudice al sottogruppo specializzato "Sezione Impresa Commerciale Procedure Concorsuali", non è più in servizio a seguito di trasferimento a decorrere dal 1 luglio 2022.

Con variazione tabellare in via d'urgenza del 4 luglio 2022 nel ruolo del dott. Bernardino è subentrato il dott. Bruno Malagoli, giudice già assegnato al medesimo sottogruppo della Sezione prima civile. E' dunque rimasto privo di titolare il ruolo trattato da dott. Malagoli che sino ad oggi è stato gestito provvisoriamente secondo le modalità previste nel richiamato provvedimento di variazione tabellare d'urgenza.

Si rende, ora, necessario adottare provvedimenti organizzativi urgenti al fine di provvedere alla definitiva, stabile assegnazione delle cause contenziose giacenti sul ruolo ex Malagoli che, nella richiamata previsione di modifica tabellare, sono state trattate dal giudice onorario di pace dott.ssa Roberta Usai.

Deve escludersi, innanzitutto, qualsiasi forma di "congelamento" del ruolo, anche in relazione ai prevedibili tempi di copertura del posto vacante, presumibilmente non inferiori all'anno.

Secondo la previsione di cui all'art. 4 della Circolare n. P- n. 11315 del 26 giugno 2018 - Delibera del 20 giugno 2018 e successive modifiche (*Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative*), "nei casi di mancanza o impedimento del magistrato, il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti, utilizzando gli istituti della supplenza, dell'assegnazione interna o congiunta, delle applicazioni o il ricorso alla magistratura onoraria".

E' necessario dare atto, inoltre, dell'impossibilità di ricorrere all'istituto della supplenza, applicabile nei soli casi di assenza o impedimento temporanei dei giudici professionali, essendo invece escluso il ricorso alla supplenza in ogni ipotesi di vacanza del posto in organico (art. 8 Circolare n. P- n. 11315 del 26 giugno 2018, cit.).

L'art. 181, primo comma, seconda parte, Circolare n. P. 10500 del 23 luglio 2020 – Delibera del 23 luglio 2020 e successive modificazioni (*Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2023*), prevede a sua volta "In ogni caso, i giudici onorari di pace non possono essere destinati in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali".

E' impossibile, per altro verso, ricorrere all'istituto dell'assegnazione interna, "istituto al quale si fa ricorso per sopperire a vacanze nell'organico, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e

prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza” (artt. 11 e 44 Circolare n. P- n. 11315 del 26 giugno 2018 - Delibera del 20 giugno 2018).

L'applicazione interna è quindi un istituto a carattere temporaneo che presuppone necessariamente la praticabilità del concorso interno, procedura che si attiva quando i dirigenti, sentiti i presidenti di sezione, individuano i posti vacanti da pubblicare, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra (artt. 114 ss. Circolare n. P. 10500 del 23 luglio 2020 – Delibera del 23 luglio 2020 e successive modificazioni).

Nel caso di specie non è allo stato possibile, per la sussistenza di analoghe condizioni di carenza di organico, un giudizio concreto di prevalenza e imprescindibilità delle esigenze di servizio del settore di destinazione, il sottogruppo specializzato *“Sezione impresa commerciale procedure concorsuali”* della Prima Sezione Civile, rispetto a quelle degli altri settori o sezioni di potenziale astratta provenienza, vale a dire le altre Sezioni del Tribunale di Cagliari e le loro articolazioni interne.

Le ragioni della scelta, più specificamente, sono da individuare nell'impossibilità di un ulteriore indebolimento delle altre Sezioni e degli altri settori, già condizionati dalle carenze dell'organico, tenuto conto comparativamente degli obiettivi indicati nel documento organizzativo generale e della priorità dell'Ufficio di impedire, per quanto possibile, un eccessivo rallentamento dell'attività giurisdizionale e, peggio ancora, un suo arresto, anche soltanto in alcuni ambiti.

L'organico del Tribunale di Cagliari, infatti, vede attualmente vacanti 7 (sette) posti di giudice sui 48 (quarantotto) previsti, già da tempo indicati come numericamente insufficienti in relazione ai flussi e al carico di lavoro, con una percentuale di scopertura ormai pari al 14,6% del totale, mentre si preannunciano ulteriori prossime vacanze per trasferimenti ad altri uffici e pensionamenti.

Non è poi possibile prevedere, se non altro a breve, la pubblicazione dei posti vacanti da parte del Consiglio superiore della magistratura, non avvenuta neppure di recente nonostante il Tribunale di Cagliari sia anche tribunale distrettuale, con competenza quindi estesa per quanto riguarda molteplici e impegnative materie come in particolare quelle delle misure di prevenzione e dei riesami sulle misure cautelari personali, della Sezione specializzata in materia di impresa, o *“Tribunale delle imprese”*, e della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea.

Non è neppure possibile ipotizzare, per altro verso, un eventuale soccorso alle presenti difficoltà considerando la non prevedibile destinazione di magistrati di prima nomina, all'esito del tirocinio, in ogni caso se non altro dovendosi sottolineare che i magistrati nominati con d.m.23 novembre 2022 hanno solo recentemente preso servizio e, anche qualora fosse decisa una destinazione al Tribunale di Cagliari, non potrebbero iniziare a svolgere le funzioni se non intorno o oltre la metà dell'anno 2024.

Non è stato possibile fruire, infine, in aggiunta alla recente disposta applicazione infradistrettuale del dott. Gaetano Savona (destinato alla Seconda Sezione Civile), degli altri strumenti per il governo delle difficoltà organizzative previste dalla disciplina vigente, né è ipotizzabile il ricorso a magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, non essendovene di presenti per il distretto della Corte di appello di Cagliari.

Il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale deve essere quindi assicurato facendo ricorso, per quanto possibile, alle risorse interne all'ufficio, adottando i seguenti provvedimenti urgenti in relazione al ruolo vacante.

In proposito, si ritiene non praticabile l'affidamento della gestione dell'intero ruolo vacante ex Malagoli a un giudice onorario di pace così come sino ad ora provvisoriamente previsto, in considerazione:

- a. dei concomitanti impegni attribuiti ai giudici onorari di pace, secondo le tabelle di organizzazione dell'Ufficio, nonché dell'impegnativo carico di lavoro connesso al ruolo vacante;
- b. dell'elevato grado di difficoltà tecnico giuridica caratterizzante le materie di competenza del sottogruppo "*Sezione impresa commerciale procedure concorsuali*", che richiede necessariamente un'esperienza professionale matura, nonché vede molte delle cause pendenti riservate alla decisione del tribunale in composizione collegiale;
- c. della difficoltà di prevedere termini ragionevoli per la copertura della vacanza dell'organico e della necessità di assicurare la trattazione delle cause pendenti che, per ragioni non dipendenti dalle scelte delle parti, si potrebbero trovare esposte a ingiustificati differimenti, con pregiudizio del diritto alla tutela giurisdizionale.

E' quindi necessitato procedere alla redistribuzione dei ruoli vacanti, valutata la non utile esperibilità degli strumenti di cui alla circolare in materia di applicazioni e supplenze e i prevedibili tempi di copertura del posto vacante, sicuramente superiori all'anno, nonostante attraverso la redistribuzione il numero delle cause pendenti su ciascun ruolo dei giudici del sottogruppo specializzato "*Sezione impresa commerciale procedure concorsuali*, già di dimensioni superiori all'esigibile (le cause pendenti sui ruoli dei dott.ri Greco e Luchi sono 769 e 750), sia destinato a crescere in modo rilevante, rischiando di incidere negativamente sull'efficiente gestione del ruolo dell'assegnatario e sulla possibilità di rispettare i termini previsti per le varie attività processuali.

Il ruolo vacante ex Malagoli è composto da 836 cause e -acquisito il parere positivo del Presidente della prima sezione e dei giudici interessati- i quattro giudici che compongono il sottogruppo "*Sezione Impresa Commerciale Procedure Concorsuali*" dott.ri Stefano Greco, Enzo Luchi, Nicola Caschili e Bruno Malagoli e i due giudici che compongono il sottogruppo "*Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari*" dott.sse Silvia Cocco e Flaminia Ielo si sono resi disponibili a farsi carico di tali cause secondo la seguente ripartizione per materie e numerica:

- le dott.sse Cocco e Ielo saranno assegnatarie delle cause di opposizione all'esecuzione pendenti sul ruolo ex Malagoli (stante l'affinità della materia con quella abitualmente trattata) le quali sono state censite in numero di 78 e saranno ripartite in numero eguale per ciascun giudice;

- i dott.ri Greco, Luchi, Caschili e Malagoli saranno assegnatari di tutte le restanti cause pendenti sul ruolo ex Malagoli il cui numero è pari a 758, che saranno ripartite in numero eguale per ciascun giudice.

Le modalità di ripartizione delle predette cause saranno regolate dai seguenti criteri: le cause verranno ripartite tra i giudici facendo in modo che siano distribuite in misura omogenea quelle con maggiore anzianità di iscrizione e, nell'ambito di tale criterio primario, saranno distribuite dal giudice più anziano in ruolo al più giovane a gruppi di cinque seguendo la progressione cronologica dei numeri di r.g.

Quanto ai procedimenti di nuova iscrizione le vigenti disposizioni tabellari continueranno a trovare applicazione con riferimento agli attuali quattro componenti del sottogruppo specializzato "*Sezione impresa commerciale procedure concorsuali*".

A seguito delle seguente modifica tabellare i ruoli dei sei giudici che partecipano alla riassegnazione delle 836 cause pendenti su ruolo ex Malagoli saranno gravati da un numero di cause (939 e 920 i dott.ri Greco e Luchi; 272 e 285 i dott.ri Caschili e Malagoli che sono titolari anche dei ruoli relativi alle procedure concorsuali e della crisi d'impresa e dell'insolvenza; 78 le dott.sse Cocco e Ielo che gestiscono l'intero sottogruppo delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, con pendenze al 30.6.22 di 3.187 alle esecuzioni immobiliari e di 1.206 alle esecuzioni mobiliari) che non consentirà obiettivamente tempi di trattazione e standard di definizioni rapidi, così che le scelte in ordine alla

gestione delle cause pendenti su ciascuno di tali ruoli saranno necessariamente improntate alla trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti cautelari, a quelli del contenzioso ordinario ultra decennali e a quelli che secondo le previsioni di legge (materie della sezione specializzata Imprese e contenzioso in cui sia parte una procedura concorsuale) hanno la preferenza sugli altri.

Procedimenti in materia di ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato e di opposizione alla liquidazione dei compensi spettanti a difensori, consulenti e ausiliari del giudice.

Si rende indispensabile procedere, nell'ambito di una razionale ed equilibrata suddivisione del lavoro giudiziario, alla delega delle funzioni presidenziali per la trattazione e decisione dei procedimenti in materia di ammissione o revoca del patrocinio a spese dello Stato e di opposizione alla liquidazione dei compensi spettanti a difensori, consulenti e ausiliari del giudice, prevedendo in particolare alla delega:

- al Presidente della Sezione prima civile dei procedimenti relativi a provvedimenti dati da giudici della Sezione seconda civile, oltre che da magistrati dell'Ufficio del giudice di pace di Cagliari in materia civile, iscritti a r.g. con il numero dispari;
- al Presidente della Sezione seconda civile dei procedimenti relativi a provvedimenti dati da giudici della Sezione prima civile, oltre che da magistrati dell'Ufficio del giudice di pace di Cagliari in materia civile, iscritti a r.g. con il numero pari;
- al Presidente della Sezione prima penale dei procedimenti relativi a provvedimenti dati da giudici della Sezione seconda penale, oltre che da magistrati dell'Ufficio del giudice di pace di Cagliari in materia penale, iscritti a r.g. con il numero dispari;
- al Presidente della Sezione seconda penale dei procedimenti relativi a provvedimenti dati da giudici della Sezione prima penale, oltre che da magistrati dell'Ufficio del giudice di pace di Cagliari in materia penale, iscritti a r.g. con il numero pari.

Le tabelle del Tribunale di Cagliari devono quindi essere modificate in conformità a quanto indicato nella parte motiva che precede.

Il provvedimento urgente di modifica della tabella, nella parte riguardante la redistribuzione dei procedimenti già pendenti, deve essere dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 39 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, tenuto conto della indifferibilità della misura, unica idonea ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ufficio.

Il provvedimento urgente di modifica della tabella, nella parte riguardante l'assegnazione degli affari, sarà viceversa esecutivo, ai sensi dell'art. 40 della vigente Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, dal momento in cui il Consiglio giudiziario esprimerà eventuale unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Tutto ciò premesso e per le ragioni indicate,

Il Presidente del Tribunale

- sentiti i Presidenti di Sezione e i Giudici interessati;
- a parziale modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale di Cagliari attualmente in vigore;
- vista la *Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il quadriennio 2020/2023* (Circolare n. P. 10500 del 23 luglio 2020 - Delibera del 23 luglio 2020 e successive integrazioni e modifiche);

DISPONE

1. le tabelle di organizzazione del Tribunale di Cagliari attualmente in vigore sono modificate in conformità a quanto indicato in parte motiva;

2. rimane fermo, per quanto non diversamente stabilito, quanto previsto nelle vigenti Tabelle di organizzazione dell'ufficio;

3. dichiara il presente provvedimento di efficacia immediata nella parte riguardante la redistribuzione dei procedimenti già pendenti, trattandosi di disposizioni assolutamente necessarie per la funzionalità dell'Ufficio;

4. dichiara che il provvedimento urgente di modifica della tabella, nella parte riguardante l'assegnazione degli affari, sarà viceversa esecutivo dal momento in cui il Consiglio giudiziario esprimerà eventuale unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

Manda alla segreteria di curare gli adempimenti di competenza, in particolare di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento:

- al Presidente della Corte di appello di Cagliari;
- al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Cagliari;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari;
- ai Presidenti di Sezione e ai Giudici del Tribunale;
- ai Direttori e ai Funzionari interessati della Cancelleria del Tribunale.

Cagliari, 27 febbraio 2023.

Il Presidente del Tribunale
(dott. Vincenzo Amato)

